



Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand

### Verbale di deliberazione della Giunta dell'Unione n. 5/2015

**OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 14 della LR 23.11.1992, n. 50 e s.m.i. della SCUOLA DI SCI "FRAIS OLIMPICA" con sede in Chiomonte.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di Ottobre, alle ore 11,30, in Oulx , presso la Sala Giunta della ex sede della Comunità Montana Alta Valle Susa, regolarmente convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle persone dei Signori:

n.	NOMINATIVO	CARICA	COMUNE	Presente
1	Riccardo Joannas	Presidente	Comune di Salbertrand	SI
2	Ezio Pains	Vicepresidente	Comune di Giaglione	SI
3	Roberto Borgis	Assessore	Comune di Bardonecchia	NO
4	Sergio Calabresi	Assessore	Comune di Gravere	NO
5	Adele Cotterchio	Assessore	Comune di Meana di Susa	SI

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale di Salbertrand, dr.ssa Marietta Carcione, ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello Statuto.

Il Sindaco del Comune di Salbertrand, Riccardo Joannas, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione, riconosciuta legale l'adunanza , dichiara aperta la seduta .

## LA GIUNTA dell'UNIONE

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- LR n° 50 del 23.11.1992 che prevede, all'art. 14, che le scuole di sci siano riconosciute dalla Regione Piemonte ed iscritte in un apposito elenco, dopo aver sentito preventivamente il parere del Comune competente per territorio.
- LR n° 44 del 26.04.2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del d. lgs. n° 112 del 31.03.1998 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge n° 59 del 15.03.1997'" e LR n° 5 del 15.03.2001 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n° 44 del 26.04.2000", che prevedono il trasferimento del riconoscimento delle scuole di sci in capo alla Comunità Montana competente territorialmente.

Richiamata la successiva modificazione imposta dalla legge regionale n° 38 del 30.12.2009 ad oggetto "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno" e ricordato che le modifiche normative intervenute comportano minori vincoli per il riconoscimento delle nuove scuole di sci semplificando, rispetto al passato, l'iter di autorizzazione con particolare riguardo alla possibilità di presenza di più scuole sul medesimo territorio comunale;

Evidenziato che:

- la legge regionale 14.03.2014, n. 3 (legge sulla montagna), nel riconoscere il ruolo dell'unione montana quale forma organizzata dei comuni idonee a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, ha individuato nelle unioni montane le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione;
- l'art. 3, comma 2, lettera c) della legge prima citata, prevede espressamente che le unioni montane esercitino le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane;
- con DD.G.R. n. 1-568 del 18.11.2014 e n. 13-1179 del 16.03.15, sono stati adottati i primi due stralci della carta delle forme associative del Piemonte, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della l.r. n. 11/2012;
- con dette DD.G.R. è stata sancita l'istituzione di n. 41 unioni montane rispondenti ai requisiti di aggregazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 3/2014;

Atteso che con D.G.R. n. 40-1626 del 23.06.2015 è stata operata la ricognizione delle funzioni amministrative di competenza delle comunità montane e sono state conferite alle unioni montane dette funzioni determinando la data di decorrenza e le modalità di esercizio;

Ricordato che la competenza in merito al riconoscimento delle scuole di sci operanti sul territorio e la verifica dei requisiti delle medesime ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco regionale, già attribuita alle Comunità Montane, risulta oggi ricompresa nelle funzioni delle Unioni Montane;

Richiamata la convenzione tra Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea e Unione Montana Alta Valle Susa, per la gestione associata delle funzioni amministrative e dei compiti già di competenza delle Comunità Montane, approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14/2015 in data 30.7.2015 ed atteso che l'art.1.1.26 della convenzione stessa prevede:

la gestione associata tra le due unioni montane delle funzioni disciplinate dalla "Legge Regionale 23.11.1992, n.50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) – articolo 14, commi 2 e 3"

e l'art.1.2 recita

*"I dipendenti delle due unioni montane si raccordano al fine dell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo precedente, svolgendo, di regola, le funzioni per il territorio di competenza dell'unione montana di appartenenza";*

Considerato che l'istanza di riconoscimento oggetto del presente atto proviene dal Comune di Chiomonte, facente parte di questa Unione Montana e ricordato che l'istruttoria preliminare e precedente era già stata svolta dal Responsabile del Settore della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone che aveva provveduto a:

- Esaminare la richiesta di riconoscimento della Scuola di Sci "Frais Olimpica" con sede in Chiomonte Via Levis n.40 pervenuta dal Sig. Cerutti Marco, Presidente della Scuola di Sci, residente in 10050 Chiomonte, Via Levis n.56
- Verificare la documentazione prevista dalla vigente normativa regionale a corredo dell'istanza (atto costitutivo, Statuto, regolamento interno, planimetria dei locali destinati alla scuola, organico, dichiarazioni)
- Inoltrare al Comune di Chiomonte (con due distinte note di trasmissione a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Comune) copia della documentazione presentata dal Sig. Cerutti e la richiesta del parere del Comune a sensi dell'art.14 della LR 50/92 e s.m.i.

Vista la documentazione preliminare trasmessa per competenza a questa Unione Montana da parte del Responsabile del Settore della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone;

Preso atto della deliberazione n. 85/15 del 6.10.2015 della Giunta del Comune di Chiomonte, trasmessa con nota prot. 4330 del 13.10.2015, con la quale si esprime parere favorevole in ordine al riconoscimento della nuova scuola "Frais Olimpica" con sede in Chiomonte, Via Levis n.40;

Richiamato, ancora una volta, il principio di libera concorrenza espresso dalla legge n° 287 del 10.10.1990 e dalle successive raccomandazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato diretti a garantire la libera prestazione di servizi e le concorrenza come recepito dalla normativa regionale precedentemente citata;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 dal Segretario dell'Unione in assenza di responsabile del servizio interessato e non necessitando il parere del responsabile del servizio finanziario per la fattispecie dell'atto;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- 1) Di riconoscere ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n° 50 del 23.11.1992 e s.m.i. ed in virtù delle competenze trasferite a questa Unione Montana, la Scuola di Sci denominata "Frais Olimpica" con sede in Chiomonte, Via Levis n.40;
- 2) Di incaricare il responsabile del servizio in merito:
  - a) alla trasmissione di copia del presente atto al Sig. Cerutti Marco, residente in 10050 Chiomonte, Via Levis n.56, quale Presidente dell'ente riconosciuto, nonché al Comune di Chiomonte, competente per territorio, ed al Collegio Regionale dei maestri di sci della Regione Piemonte.
  - b) al periodico controllo inerente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità e la persistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'interno dell'elenco regionale delle Scuole di Sci, in sede di verifica annuale.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge avendo ottenuto, con una seconda e separata votazione, l'unanimità favorevole dei voti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Joannas Riccardo

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
F.to Dr.ssa Marietta Carcione

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 186 del Registro Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Salbertrand nell'apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi quindici giorni consecutivi a far data dal 22.10.2015 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Copia della presente deliberazione viene altresì pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Salbertrand nell'apposita Sezione UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA .

Salbertrand 22.10.2015

Il Segretario dell'Unione  
F.to Dr.ssa Marietta Carcione

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Salbertrand 22.10.2015

Il Segretario dell'Unione  
Dr.ssa Marietta Carcione

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario dell'Unione

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ( art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000).

Salbertrand \_\_\_\_\_

Il Segretario dell'Unione  
F.to Dr.ssa Marietta Carcione

---